

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 26 Marzo 2021

Oggetto: Indennità per i lavoratori

Il DL “Sostegni” rinnova le indennità a beneficio delle categorie di lavoratori maggiormente colpite dalla pandemia, secondo lo schema normativo già adottato dal DL “Ristori”.

Più nello specifico, l’art. 10 commi 1-9 del DL 41/2021 riconosce un’indennità, pari a 2.400 euro, erogata dall’INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), l’indennità è erogata automaticamente dall’INPS.

La medesima indennità, pari a 2.400 euro, è erogata anche ai soggetti appartenenti alle sopra indicate categorie che non abbiano in precedenza beneficiato dell’indennità prevista dal DL 137/2020, ove risultino in possesso di determinati requisiti (commi 2, 3, 5 e 6 dell’art. 10).

In linea di massima, salvo specifiche eccezioni, le condizioni che i lavoratori appartenenti alle singole categorie devono possedere per beneficiare dell’indennità sono analoghe a quelle già previste da precedenti disposizioni istitutive di analoghe misure indennitarie. Ciò che varia, soprattutto, è il termine di verifica dei requisiti specifici che viene posticipato, facendolo coincidere con la data di entrata in vigore del DL 41/2021 (ossia il 23 marzo 2021), per consentire l’accesso al beneficio anche a coloro che non ne hanno in precedenza usufruito per carenza dei presupposti (ad esempio, con riguardo alla data di cessazione del rapporto

lavorativo, all'iscrizione in una gestione previdenziale o alla maturazione di un numero minimo di giornate retribuite).

Tra le novità, si segnala che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo la soglia di reddito relativo al 2019 entro la quale è possibile beneficiare dell'indennità è incrementata da 50.000 a 75.000 euro.

Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 30 aprile 2021.

Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono cumulabili tra di loro, ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84.

Lavoratori Sportivi

L'art. 10 commi 10-15 del D.L. Sostegni rinnova anche l'indennità in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si tratta, nello specifico, dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

A differenza delle precedenti misure di sostegno, l'ammontare dell'indennità ex DL 41/2021 non è predeterminato, ma viene calcolato ed erogato da Sport e Salute spa utilizzando i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma informatica, nel rispetto dei seguenti parametri:

- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro;
- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa al DL 41/2021, tali criteri di determinazione dell'indennità sarebbero stati introdotti per ragioni di equità, al fine di distinguere

i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti).

Cordiali saluti.

Kira Srl

